



Università degli Studi del Sannio

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

L'Università degli Studi del Sannio - con sede legale in Benevento (Bn) , Piazza Guerrazzi, n. 1, P. IVA 01114010620, rappresentata dalla Prof.ssa Lerina Aversano all'uopo delegata con Decreto Rettoriale del 08/02/2021, n. 141, d'ora in poi denominata Università,

E

Il/La _____, nato/a a _____, il _____, il quale/la quale interviene nella qualità di Rappresentante Legale dell'Azienda _____, avente sede legale in _____, alla via _____, ___, ivi domiciliato per la carica, P.IVA _____, Indirizzo PEC _____ d'ora in poi denominato soggetto ospitante,

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università degli studi del Sannio può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in aziende a beneficio di studenti universitari che frequentano corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master universitari e di perfezionamento, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e del Decreto Ministeriale Lavoro 25.03.1998 n. 142;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;

- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare. Ogni altra variazione (proroga, sospensione o interruzione) dovrà essere anticipatamente comunicata al soggetto promotore.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione del D.Lgs. del 09/04/2008, n. 81;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.
4. Il soggetto ospitante provvede a:
 - a) garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D.Igs 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
 - b) integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno dalla mansione, ma potenzialmente presenti;
 - c) informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura.

Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per l'azienda oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli autonomamente decisi da una delle parti della presente Convenzione, previa comunicazione all'altro soggetto interessato.

Art. 6

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati e conservati esclusivamente per le finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati", del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 7

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno o PEC con un preavviso di almeno tre mesi.

2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini avviati.

Art. 8

Le Parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.

Art. 9

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Benevento in via esclusiva.

Lì,

Università degli Studi del Sannio

IL SOGGETTO OSPITANTE